



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinatore scientifico
Giuliana Beschi

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurencia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bonghi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,
M. Taurino, E. Valcarengi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
G. Arici, M. Berruti, G. Beschi,
L. Binda, P. Bisi, B. Bravi,
C. Callegaro, R. Redeghieri,
A. Sterli, M. Taurino,
E. Valcarengi, S. Zanon

Stampa
Grafiche Artigianelli
Via Piamarta, n. 6 - 25121 Brescia

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruplocastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 4/2003 del 9.05.2003
Periodico mensile,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 20.04.2026

RATIO Lavoro

Periodico dedicato all'amministrazione del personale e al diritto del lavoro

Sommario 5/2026

Opinione - Trasparenza e parità salariale **3**

Legislazione

Novità - Novità per il lavoro dalla legge annuale PMI **5**

Normativa - Tracciabilità delle retribuzioni e cumulo giuridico **8**

Prassi

Ministeri - Patente a crediti e decurtazioni per "lavoro nero" **10**

Inps - Nuove modalità di esposizione in Uniemens degli eventi malattia dal 2026 **14**

- Adeguamento requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita **16**

- Contributi 2026 per operai aziende agricole **20**

Inail - Rateazione del premio Inail 2026 **22**

Pratica d'ufficio

Adempimenti - Deduzioni Irap dei costi per dipendenti 2026 **24**

- Differimento del pagamento dei contributi per ferie collettive **28**

- Novità modello 730/2026 **30**

- Calendario del modello 730/2026 **34**

Retribuzione - Congedo straordinario per l'assistenza a disabile grave **38**

Sicurezza - Gestione dei mancati infortuni nei cantieri edili **42**

Agevolazioni - Incentivi alle assunzioni per giovani, donne e Zes **44**

- Sviluppo competenze per la transizione verde e digitale nelle Pmi del Mezzogiorno **50**

- Bonus asilo nido 2026 **52**

- Bonus nuovi nati 2026 **54**

Contratti - Ccnl chimica-gomma-vetro Pmi (1ª parte) **56**

Rubriche

Scadenario	- Adempimenti mese di maggio 2026	61
Notizie in breve		63
Note a sentenze	- Assenze per malattia e licenziamento per giustificato motivo soggettivo	64



Styrax obassia

Campanula di neve profumata è il nome comune di *Styrax obassia*, mutuato dall'inglese *fragrant snowbell*, che contraddistingue una delle specie di storace più interessanti a scopo ornamentale. Il nome comune deriva dal greco classico, a sua volta proveniente dall'arabo *as(s)i tirax*, piante produttrici di resina, mentre *obassia* deriverebbe dal giapponese.

Originaria dell'Estremo oriente (Cina, Corea, Giappone) cresce bene in terreni ben drenati di varia tessitura, da sabbiosi ad argillosi, purché non compattati o asfittici.

Come molti altri storaci, ha portamento cespuglioso con rami a lungo andare ricadenti, ma assume più facilmente di altre specie il portamento arboreo, comunque non eccessivo, fino a 10 metri di altezza, e per questo è molto più pregevole.

Le foglie sono grandi, fino a 20 cm, tomentose, soprattutto in fase di distensione, ovali e arrotondate, di colore verde medio.

I fiori bianchi, a forma di campanella pendula con vistosi stami gialli, sono profumati e compaiono in racemi terminali penduli, lunghi fino a 20 cm, tra maggio e giugno; in estate evolvono in frutti simili a bacche.

Sebbene poco impiegato, probabilmente perché poco tollerante il gelo invernale, tanto è vero che si trova nelle posizioni più riparate delle collezioni ornamentali, si presta ad essere valorizzato in posizioni solitarie o accostato a una massa di carattere boschivo, meglio se in posizione rivolta a est, dalla quale risulterà evidente il carattere ornamentale dei fiori, delle foglie e del portamento.

Marco Fabbri

www.marcofabbri.it

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com.

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST

Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica

NUOVE MODALITÀ DI ESPOSIZIONE IN UNIEMENS DEGLI EVENTI MALATTIA DAL 2026

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ISTRUZIONI INPS

Mess. Inps 10.10.2025, n. 3029 - Mess. 10.12.2025, n. 3743 - Mess. Inps 19.03.2026, n. 964

Con il messaggio 10.10.2025, n. 3029 l'Istituto ha fornito indicazioni relativamente alle nuove modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio dell'indennità economica di malattia all'interno del flusso Uniemens per i rapporti di lavoro dipendente dei datori di lavoro del settore privato, il cui avvio è stato differito **al mese di competenza di marzo 2026** con il messaggio 10.12.2025, n. 3743.

Con il messaggio 19.03.2026, n. 964, l'Inps conferma l'avvio dell'applicazione delle nuove modalità a partire dal mese di competenza di marzo 2026. Inoltre, con lo stesso messaggio, l'Inps comunica che, in questa fase transitoria, i datori di lavoro, anche in presenza di un certificato telematico, possono indicare, in alternativa al PUC, la data di inizio delle malattia oppure, in via eccezionale, inserire il valore "N". L'Istituto comunicherà con un messaggio successivo quando il periodo transitorio sarà terminato e il valore "N" non sarà più accettato.

SCHEMA DI SINTESI

CALENDARIO GIORNALIERO



- **A partire dalla competenza del mese di marzo 2026**, l'Inps ha previsto nei flussi di denuncia Uniemens la compilazione del calendario giornaliero (elemento <Giorno>).
- Ciò consentirà di gestire in maniera più efficiente i controlli di coerenza tra le informazioni dichiarate nei flussi Uniemens relative all'esposizione dell'evento, agli accrediti figurativi e ai conguagli richiesti per le indennità anticipate dal datore di lavoro.



La compilazione del calendario giornaliero riguarda tutti gli eventi di malattia, sia quelli di durata pari o superiore a 7 giorni che quelli di durata inferiore.

SEZIONE <DIFFERENZE ACCREDITO>



La struttura della sezione <DifferenzeAccredito>, dalla competenza marzo 2026, viene implementata con l'inserimento della sottosezione <InfoEvento> contenente due elementi, l'elemento <MotivoEvento> con l'attributo <TipoMotivoEvento> e l'elemento <DiffAccreditoEvento>.

CONGUAGLIO INDENNITÀ ANTICIPATE



Ai fini del conguaglio dell'indennità di malattia, dal periodo di competenza marzo 2026 devono essere utilizzati esclusivamente i codici conguaglio riportati nel messaggio Inps 3029/2025 presenti nella sezione <InfoAggCausaliContrib>.

REGOLARIZZAZIONI



In caso di flussi di regolarizzazione con riferimento a periodi antecedenti al mese di marzo 2026 per gli eventi di malattia, si devono utilizzare le precedenti modalità espositive che rimarranno valide nei limiti della prescrizione.



- Nei casi in cui, dopo la valutazione medico legale e amministrativa del certificato alla fine del procedimento amministrativo, la prestazione risulta negata o ridotta - come nel caso di sanzioni per assenza alla visita medica di controllo - il datore di lavoro potrebbe non conoscere subito l'esito dell'istruttoria e anticipare la prestazione in misura maggiore al dovuto, senza che vi sia alcuna responsabilità da parte del medesimo.
- In questi casi, sull'importo della contribuzione risultante dai flussi di regolarizzazione non sono dovute le sanzioni civili di cui all'art. 116, c. 8 L. [23.12.2000, n. 388](#), se gli adempimenti di denuncia e di pagamento sono effettuati entro il termine assegnato nella relativa comunicazione.
- Decorso tale termine, in caso di inadempimento, con effetto dalla data della notifica della comunicazione, l'importo della contribuzione è gravato delle sanzioni civili.

**EVENTI
MALATTIA
SU CALENDARIO
GIORNALIERO**
**PERIODO
TRANSITORIO**
ISTRUZIONI INPS

- A partire dalla competenza del mese di marzo 2026, l'Inps ha previsto nei flussi di denuncia Uniemens la compilazione del calendario giornaliero (elemento <Giorno>).
- Resta fermo che, nella compilazione del flusso Uniemens, deve essere valorizzata la causale dell'assenza nell'elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del "tipo copertura" delle settimane in cui si colloca l'evento "MAL" con le consuete modalità.
- Analogamente, l'elemento <DiffAccredito> deve essere valorizzato indicando la "retribuzione persa" nel mese riferita alle settimane di assenza per malattia con codice evento "MAL".
- La compilazione del calendario giornaliero **riguarda tutti gli eventi di malattia**, sia quelli di durata pari o superiore a 7 giorni che quelli di durata inferiore, atteso che si pone l'esigenza di verificare nei flussi Uniemens il periodo di durata dell'evento anche nel caso in cui tale evento non sia coperto da contribuzione figurativa e/o non sia indennizzato.

Elemento <giorno>	<ul style="list-style-type: none"> • Le giornate dal lunedì al venerdì devono essere valorizzate con <TipoCoperturaGiorn> = "1" o "2"; fanno eccezione le prime tre giornate della malattia (c.d. periodo di carenza), che sono retribuite dal datore di lavoro, nonché le giornate relative a periodi di malattia di durata inferiore a 7 giorni, le quali devono essere valorizzate con il <TipoCoperturaGiorn> = "0". • Le giornate di sabato e domenica che interessano l'evento di malattia devono essere sempre valorizzate con <TipoCoperturaGiorn> = "0", che nella compilazione del calendario giornaliero assume il significato di "giorno incluso nel periodo di durata dell'evento". Infatti, in tale caso, la valorizzazione del <TipoCoperturaGiorn> = "0" è finalizzata esclusivamente a conteggiare le giornate di durata dell'evento.
Elemento <InfoAggE- vento>	È prevista la compilazione dell'elemento <InfoAggEvento>, nel quale deve essere indicato, in caso di certificato di malattia telematico, il codice PUC (protocollo univoco del certificato) o, nei casi residuali di certificato cartaceo, la data inizio malattia o "PROTOCOLLO" rilasciato dalla Struttura territoriale dell'Inps (se presente) e la valorizzazione dell'attributo <TipoInfoAggEvento> con il valore "CM" (per PUC), "DT" (per Data inizio malattia) o "PR" (per protocollo).
Lavoratori dello spettacolo o sportivi	Per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori dello Spettacolo (<TipoLavoratore> coincidente con "SB", "SC", "SG", "SY", "SR", "SX", "SI") o al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (<TipoLavoratore> coincidente con "ST", "SZ") continua a essere prevista la compilazione dell'evento "MAL" anche per gli eventi di durata inferiore a 7 giorni e non deve essere compilato l'elemento <Settimana>, ma l'elemento <Giorno>. Inoltre, per tali lavoratori, in considerazione delle peculiarità che li caratterizzano, con successivo messaggio saranno riepilogate le specifiche istruzioni relative alla valorizzazione dell'elemento <TipoCoperturaGiorn> per tutti gli eventi tutelati.
Pagamento diretto Inps	Nei casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell'Inps dell'indennità economica di malattia (ad esempio, per i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori autonomi iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori dello Spettacolo) i datori di lavoro non devono valorizzare l'evento nel flusso Uniemens.

- Con messaggio 964/2026 l'Inps conferma l'avvio dell'esposizione delle nuove modalità dal mese di competenza di Marzo 2026 e comunica che, in via transitoria, in prima applicazione, al fine di ovviare a eventuali criticità, i datori di lavoro possono esporre, anche nel caso di certificato telematico, **la data di inizio malattia in alternativa al PUC o, come ulteriore alternativa, in via eccezionale, il valore "N"**.
- Al riguardo, per i casi di utilizzo del valore "N", l'Inps fornisce le istruzioni per la compilazione degli elementi del flusso Uniemens interessati:
 - .. <InfoAggEvento TipoInfoAggEvento="CM">N</InfoAggEvento>, all'interno di <EventoGiorn>, valorizzando l'attributo TipoInfoAggEvento con "CM";
 - .. <MotivoEvento>N</MotivoEvento>, all'interno di <InfoEvento>, omettendo l'attributo "TipoMotivoEvento";
 - .. <IdentMotivoUtilizzoCausale>N</IdentMotivoUtilizzoCausale>, all'interno di <infoAggCausaliContrib>, omettendo l'attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo".
- Con successivo messaggio sarà comunicato il termine del periodo transitorio e l'inibizione del valore "N", mentre, a regime, la data di inizio malattia, in alternativa al PUC, sarà indicativa di un certificato cartaceo.

DEDUZIONI IRAP DEI COSTI PER DIPENDENTI 2026


SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- CASISTICA OPERATIVA
- ESEMPLIFICAZIONI

Art. 11 D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 - Art. 10 D.L. 21.06.2022, n. 73 - R.M. 15.07.2022, n. 40/E

L'Agenzia delle Entrate in data 27.02.2026, con provvedimento n. 71997, ha approvato il modello di dichiarazione Irap 2026 che dovrà essere presentato dai contribuenti per comunicare i redditi relativi al periodo d'imposta 2025. La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 22.07.1998, n. 322. Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la dichiarazione Irap va presentata dal 30.04 al 31.10 dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Con riferimento al periodo d'imposta 2025, la dichiarazione deve essere presentata entro il 2.11.2026, in quanto il 31.10.2026 cade di sabato.

SCHEMA DI SINTESI



CASISTICA OPERATIVA

LAVORO STAGIONALE

Art. 11, c. 1-octies
D. Lgs. 446/1997

• La deduzione è ammessa, **nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto** (ad eccezione dei contributi assicurativi comunque interamente deducibili) per ogni lavoratore stagionale **impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta, a decorrere dal 2° contratto stipulato** con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

• Nella colonna 1 del rigo IS7 va indicata la quota della deduzione di cui all'art. 11, c. 4-octies fruita per i lavoratori stagionali già ricompresa nella colonna 2 del medesimo rigo. **Per i predetti lavoratori stagionali la deduzione integrale dei contributi assicurativi va, invece, indicata nel rigo IS1.**

Esempio

- Lavoratore dipendente assunto per un primo periodo dal 1.03.2024 al 30.05.2024 (giorni di impiego 91).
- Secondo rapporto nel periodo 1.06.2025 - 31.07.2025 (giorni di impiego 61).
- In base a tali dati:
 - .. il 2° contratto risulta stipulato entro 2 anni dalla cessazione del 1° rapporto;
 - .. la durata complessiva dei 2 rapporti è superiore al limite di 120 giorni (91 + 61 = 152).
- Pertanto, per il 2° rapporto di lavoro è riconosciuta una deduzione pari al 70% delle spese sostenute per il dipendente in relazione ai giorni di impiego (61 giorni).
- L'agevolazione andrebbe altresì riconosciuta in relazione ad un eventuale 3° contratto stipulato entro 2 anni dalla data di cessazione del secondo (31.07.2025), a condizione che i giorni di impiego, considerando quelli afferenti al 2° e 3° rapporto di lavoro, risultino almeno pari a 120 giorni.

LAVORO SPORTIVO

- Il D. Lgs. 120/2023 ha previsto la non imponibilità Irap dei compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo fino ad un massimo di € 85.000 annui.
- Questa modifica ha un effetto diretto nelle modalità di compilazione del modello dichiarativo che prevede:
 - .. la detassazione dei compensi per lavoro sportivo (in corrispondenza del quadro IC - società di capitali);
 - .. l'esenzione dalla base imponibile dei compensi per lavoro sportivo dilettantistico erogati ai collaboratori coordinati e continuativi (in corrispondenza del quadro IE - Enti non commerciali).

DISTACCATI E SOMMINISTRATI

- I costi relativi a dipendenti distaccati presso altra azienda oppure forniti con contratto di somministrazione ad un'azienda utilizzatrice sono rilevanti ai fini Irap per l'azienda che ha beneficiato della prestazione lavorativa del dipendente (azienda distaccataria o azienda somministrata) e non per l'azienda titolare del rapporto di lavoro con il dipendente (azienda distaccante o azienda di somministrazione).

LAVORATORI SVANTAGGIATI COOPERATIVE SOCIALI

- Ai sensi dell'art. 17, c. 5 del D. Lgs. 446/1997, per le cooperative sociali di cui all'art. 1, c.1, lett. b) della L. 381/1991, il costo del lavoro relativo alle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della stessa L. 381/1991, è interamente deducibile dalla base imponibile ai fini Irap.
- **Tale costo deve essere esposto nell'apposito campo "Deduzione per cooperative sociali" della dichiarazione Irap (rigo IC71 del modello Irap).**

DOCENTI E RICERCATORI

• I redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai ricercatori e docenti che rientrano in Italia ai sensi ed alle condizioni previste dell'art. 44 del D.L. 78/2010 (redditi che ai fini delle imposte sui redditi del percipiente concorrono alla formazione del reddito nella misura del 10%), non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.

• In quanto aiuti di Stato soggetti al regime "de minimis", gli stessi importi devono essere evidenziati all'interno della sezione "Aiuti di Stato" del Quadro IS (sezione XVII), identificati dal codice "Tipo aiuto" 1 ("aiuto di Stato istituito da una norma statale") e dallo specifico "Codice aiuto" 2.

PREMIO INAIL

- Per quanto riguarda il costo dei premi versati all'Inail, nel rigo IS1 vanno indicati esclusivamente i premi assicurativi riferibili ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
- Di conseguenza, occorre distinguere tra premi Inail riferibili ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (rigo IS1) e quelli invece riferibili al personale dipendente a tempo indeterminato (rigo IS7).

NORMATIVA REGIONALE

- Il calcolo delle deduzioni impone al contribuente di valutare le disposizioni regionali, poiché ciascuna Regione può deliberare specifiche deduzioni, anche aggiuntive rispetto a quelle previste dalla normativa nazionale, utilizzabili nei limiti di capienza del costo del lavoro del singolo dipendente.

ESEMPLIFICAZIONI

Tavola

Calcolo deduzione forfetaria ex art. 11, c. 4 bis1

Esempio n. 1	<ul style="list-style-type: none"> Il rapporto di lavoro con il Signor Rossi Mario è iniziato il giorno 10.03.2025 ed è cessato il giorno 28.10.2025. La deduzione forfetaria sarà così determinata € 1.850 / 365 giorni x 233 giorni = € 1.180,96.
Esempio n. 2	<ul style="list-style-type: none"> Lavoratore a tempo parziale (50% - 20 ore settimanali) assunto il giorno 14.04.2025. Dal 1.09.2025 il rapporto a tempo parziale passa al 75% (30 ore settimanali). La deduzione forfetaria deve essere proporzionata al periodo in forza: € 1.850 / 365 giorni x 262 giorni = € 1.327,95 (deduzione teorica). Deve poi essere determinata la seguente percentuale media di lavoro a tempo parziale: (50% x 5 mesi + 75% x 4 mesi) / 9 mesi = 61,11111%. La deduzione teorica, pertanto, verrà conseguentemente riproporzionata: € 1.327,95 x 61,11111% = € 811,52 (deduzione spettante).

Esempio

Calcolo delle deduzioni Irap dei costi di lavoro dipendente

Dati	<ul style="list-style-type: none"> La ditta individuale Neri Marco relativamente al periodo di imposta 2025 ha avuto in forza il seguente personale dipendente: <ul style="list-style-type: none"> .. Rossi Maria, assunta a tempo pieno e indeterminato per tutto il periodo di imposta; .. Bianchi Valerio, assunto come apprendista e in forza fino al giorno 30.09.2025; .. Verdi Giacomo, assunto a tempo pieno e determinato dal giorno 5.09.2025 al 12.09.2025; .. Gialli Fabrizio, assunto a tempo determinato dal giorno 11.10.2025. 							
Deduzioni	Per i lavoratori dipendenti Rossi Maria e Bianchi Valerio, essendo l'assunzione a tempo indeterminato, la deduzione è pari al costo sostenuto € 29.460,91 e € 15.485,68.	Per i lavoratori dipendenti Verdi Giacomo e Gialli Fabrizio, essendo l'assunzione a tempo determinato, la deduzione di € 1.850 deve essere rapportata alla durata del rapporto di lavoro.						
Precondizioni	<table border="1"> <tr> <td>Verdi Giacomo</td> <td>Il rapporto di lavoro è durato 8 giorni.</td> <td>€ 1.850 / 365 x 8 = € 40,44.</td> </tr> <tr> <td>Gialli Fabrizio</td> <td>Il rapporto di lavoro è durato 82 giorni.</td> <td>€ 1.850 / 365 x 82 = € 411,48.</td> </tr> </table>	Verdi Giacomo	Il rapporto di lavoro è durato 8 giorni.	€ 1.850 / 365 x 8 = € 40,44.	Gialli Fabrizio	Il rapporto di lavoro è durato 82 giorni.	€ 1.850 / 365 x 82 = € 411,48.	
Verdi Giacomo	Il rapporto di lavoro è durato 8 giorni.	€ 1.850 / 365 x 8 = € 40,44.						
Gialli Fabrizio	Il rapporto di lavoro è durato 82 giorni.	€ 1.850 / 365 x 82 = € 411,48.						

*** DEDUZIONI IRAP ANNO 2025 ***												Periodo d'imposta 01/01/2025 31/12/2025		Data di stampa 31/12/2025	
Art. 11 co. 4-ecies												Art. 11 c. 1, lett. a, nn. 1 - 5 e c. 4 del 1			
Filiale	Matricola	Cognome Nome	INAIL	Lav. Indeterm.	di cui lav stagionali	TOTALE	INAIL	Appi/Dia/CIR/sv	di cui Ric-sv	Deduzioni 1850	TOTALE	Costo	Eccedenze	Deduzioni	
1	1	ROSSI MARIA		117,93	29.460,91	29.578,24						29.578,24		29.578,24	
1	2	BIANCHI VALERIO			15.485,68	15.485,68						15.485,68		15.485,68	
1	3	VERDI GIACOMO					2,28		40,44	42,83	534,51			42,83	
1	4	GIALLI FABRIZIO					185,74		411,48	571,36	6.415,79			571,36	
T O T A L I				117,93	44.946,59	45.063,92	188,02		451,92	614,19	52.014,22			45.078,11	
Deduzioni spettanti					Costo lavoro tempo indeterminato (IS7) di cui lavoratori stagionali	45.063,92	INAIL (IS3) di cui 5003	476,54	Appi/Dia/CIR/sv (IS4) di cui Ric-sv	Ded. 1850 (IS5) di cui 5003	Somma ded. (IS8)	45.996,63	Eccedenze (IS9)	Totale ded. (IS10)	
								309,67						45.996,63	

*** DEDUZIONI IRAP ANNO 2025 ***												Periodo d'imposta 01/01/2025 31/12/2025		Data di stampa 31/12/2025	
IS1 Contributi assicurativi														Deduzione	
														476,54	
IS4 Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo												Personale addetto alla ricerca e sviluppo di cui		Deduzione	
IS5 Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti														Deduzione	
														451,92	
IS7 Deduzione del costo per il personale dipendente a tempo indeterminato												Lavoratori stagionali di cui		Deduzione	
														45.063,92	
IS8 Somma dei righe IS1, IS4 col. 2, IS5 e IS7 col. 2														Deduzione	
														45.996,63	
IS9 Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni															
IS10 Totale deduzioni (IS8 - IS9)														Deduzione	
														45.996,63	
Sez. XI Deduzione/detrazione regionale				Codice regione		Codice deduzione		Codice detrazione		Deduzione/detrazione					